1- Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale dell'Ente

1. Le attribuzioni e le funzioni del Servizio Legale dello IACP di Trapani sono disciplinati dal presente Regolamento.

2- Responsabile

1. Del Servizio Legale possono essere responsabili dipendenti abilitati ad esercitare la professione forense che nel seguito del presente sarà denominato Avvocato.

3 - Funzioni Contenziose

- 1. Il Servizio provvede ordinariamente con i proprio legale alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dello IACP avanti a tutti gli organi giurisdizionali, previo specifico provvedimento di incarico all'Avvocato interno, ovvero con la predisposizione di procura generale *ad lites*.
- 2. Nei giudizi che si svolgono avanti le Magistrature comprese nel Distretto della Corte di Appello di Palermo ed avanti alle sezioni di Palermo del Tribunale Amministrativo per la Sicilia, l'Avvocato esercita di regola la rappresentanza, la difesa e la domiciliazione dello IACP, ai sensi del presente regolamento.
- 3. Nei giudizi avanti le giurisdizioni superiori ed in quelli che si svolgono entro tale Distretto, ma fuori dal Circondario del Tribunale di Trapani, la domiciliazione può essere effettuata presso un avvocato libero professionista del luogo, indicato dall'atto di nomina, cui può essere estesa la procura, previo parere dell'Avvocato.
- 4. E' facoltà del C.d.A., sentito l'Avvocato dell'Ente, in relazione alla particolare complessità della controversia o ad un eccessivo carico di lavoro, che renda difficoltoso seguire l'andamento della vertenza, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, conferire l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato speciale ad litem in via eccezionale ed in ragione della specialità della materia trattata ad uno o più legali esterni.
- 5. Qualora ne ricorrano validi motivi, l'Avvocato dell'Ente può proporre al C.d.A. di affidare ad un professionista esterno la difesa e la rappresentanza dello IACP.
- 6. In tutti gli altri casi, la rappresentanza processuale dell' Ente viene attribuita all'Avvocato e, se necessario, insieme ad un avvocato libero professionista del luogo, indicato nell'atto di nomina, presso il cui studio verrà eletto domicilio.

4 - Funzione consultiva

- 1. L'Avvocato, esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente dell'Ente, dal Consiglio di Amministrazione attraverso il Presidente e dai Capi Settore.
- 2. Su richiesta di questi soggetti, l'Avvocato esprime pareri e formula proposte e linee guida su regolamenti, capitolati, bandi, provvedimenti, transazioni, istruzioni generali, contratti, deliberazioni di recepimento dei contratti collettivi nazionali dei dipendenti degli EE.LL. e quant'altro riconosciuto necessario.
- 3. Gli Uffici non possono, sulle questioni di propria competenza richiedere il parere, neanche orale, all'Avvocato se non tramite i propri dirigenti per le questioni espressamente cui non sono gli stessi chiamati a fornirli.
- 4. I pareri sono redatti dall'Avvocato e sottoscritti dallo stesso.

5- Rapporti del Servizio Legale con altri Uffici

- 1. Gli Uffici hanno l'obbligo, su richiesta dell'Avvocato, di rimettere al Servizio Legale tutti gli atti e i documenti necessari per la impostazione e la condotta delle liti e per la stesura dei pareri: e ciò in tempo utile per gli eventuali adempimenti procedurali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi dell'Ente.
- 2. Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze degli Uffici, non potrà farsi carico all'Avvocato, né ad alcuno dei componenti l'Ufficio.
- 3. Gli atti e i documenti richiesti debbono essere accompagnati da una relazione scritta, a firma del rispettivo Dirigente, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto e di diritto delle questioni trattate ed il parere dell'Ufficio di provenienza.

6- Trattamento giuridico ed economico

- 1. L'Avvocato dell'Istituto deve essere iscritto negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione.
- 2. All'Avvocato sono attribuite le indennità connesse alle svolte rispettive funzioni di direzione amministrativa e di rappresentanza e difesa processuale: il tutto come previsto dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti ed in particolare:
 - a. nel caso di pronuncia favorevole all'Amministrazione con condanna della controparte soccombente alla rifusione delle spese di lite; in tal caso, all'Avvocato incaricato della difesa dell'Amministrazione saranno corrisposte le somme, liquidate nella pronuncia a titolo di diritti di procuratore ed onorari di avvocati; tali diritti ed onorari saranno riconosciuti e pagati, nella misura dell'80% delle somme recuperate dopo che tali spese, poste a carico delle parti soccombenti, siano state riscosse dall'Ente a cura dell'Avvocato ovvero su spontaneo adempimento delle suddette parti a seguito degli atti azionati dai legali medesimi. Il 15% della parte rimanente delle suddette somme recuperate è riversata nel bilancio dell'Amministrazione; il 5% è attribuito al personale assegnato al Servizio Legale;
 - b. nel caso di pronuncia o sentenza favorevole all'Amministrazione con compensazione integrale delle spese o senza statuizione al riguardo; in tal caso, l'Avvocato, incaricato della difesa dell'Amministrazione, predisporrà apposita nota spesa, pari alla misura tabellare fissata dal Decreto Ministeriale 10/3/2014 n.55 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della L.31/12/2012, n.247 ridotta del 30%, con esclusione del rimborso delle spese vive sostenute; Una quota dei detti compensi, è attribuita al personale assegnato al Servizio nella misura del 20% della somma spettante al Legale dell'Ente.
 - c. nel caso di definizione giudiziale o stragiudiziale della lite pendente; in tale ipotesi, a seconda che gli onorari vengano posti a carico della controparte, che vengano compensati o che non siano previsti, si procederà con le stesse modalità di cui alle precedenti lettere;
 - d. I compensi professionali di cui alle lettere a. e b. del presente articolo, comma 2, sono corrisposti all'Avvocato in modo da attribuirgli una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento economico complessivo si intende ogni compenso fisso, continuativo ed accessorio previsto dal CCNL di comparto e dai CCDI di comparto, con esclusione dei rimborsi spese e dei buoni pasto;

- 3. E' esclusa la compartecipazione o la possibilità di percepire compensi nelle ipotesi di lite conclusasi con transazione, tranne che l'Avvocato non abbia documentatamente prestato la propria opera professionale per la conciliazione e che da questa sia derivato comunque vantaggio per l'Ente, anche sotto il profilo della sottrazione di questa ad ulteriori aggravi ed accessori derivanti dalla persistenza nell'agire o resistere in giudizio.
- 4. All'Avvocato è inibito l'esercizio della libera professione, ma può assumere il patrocinio di altri Enti Locali e/o soggetti della P.A. ovvero fornire a questi consulenza regolata da apposita convenzione, anche a tempo indeterminato su richiesta di questi e dietro consenso del Presidente dell'Istituto, fatte salve le esigenze dell'Ente.
- 5. In tali casi, il compenso per le prestazioni rese anche sotto l'aspetto di consulenza professionale dovrà essere corrisposto dall'Amministrazione richiedente secondo le tariffe professionali vigenti.

Ai fini della determinazione dei compensi si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- a) per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, provvedimenti di assegnazione somme e di liquidazione di competenze nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari lodi, verbali) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia in via definitiva, provvisoria o cautelare;
- b) per sentenze favorevoli, oltre a quelle nelle quali controparte sia soccombente, si intendono quelle ove le domande e/o eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. Sono considerati favorevoli anche quei provvedimenti che, pur non pronunciando sul merito e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (come le sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o l'irricevibilità del ricorso, il difetto di legittimazione ad agire, sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività della controparte, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, sentenze di perenzione, sentenze che pronunciano l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti all'udienza per abbandono della causa o transazione);
- c) alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonchè le transazioni giudiziali comunque favorevoli alla Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

7 - Disciplina interna

- 1. L'Avvocato sovrintende alla disciplina dell'Ufficio legale ed alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi.
- 2. In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato, le funzioni vicarie vengono svolte da un legale di fiducia indicato dal Presidente.

8 - Servizio Amministrativo del Servizio Legale

- 1. Il Servizio Amministrativo dell'Ufficio Legale ha le seguenti funzioni:
 - a) la tenuta dei propri protocollo e archivio di tutti gli atti dell'ufficio;

- b) la fascicolazione e l'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;
- c) la compilazione delle schede per ogni giudizio da istituirsi alla notifica dell'atto introduttivo, che viene ricevuto direttamente dall'Avvocato medesimo, dovendo quest'ultimo farne successiva trasmissione agli organi competenti per le eventuali determinazioni;
- d) la compilazione delle delibere che autorizzano il Presidente dell'Ente a stare in giudizio e la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
- e) la tenuta dei testi giuridici in dotazione all'Ufficio;
- 2. Potrà essere istituito un conto per le spese di giustizia. Il rendiconto delle spese di giustizia dovrà essere presentato ogni semestre a cura dell'Avvocato. Esso sarà approvato con determina dirigenziale.
- 3. Il Servizio Amministrativo è altresì responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano il Servizio Legale su richiesta dell'Avvocato.

9 - Contributo iscrizione all' Albo Avvocati

E' riconosciuto agli avvocati dell'Ente il diritto al totale rimborso del contributo annuale di iscrizione all'elenco speciale dell'Albo Professionale.

10 - Adeguamento del Regolamento

- 1. I compensi di cui al presente Regolamento sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art.23 ter del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n.214, e successive modificazioni;
- 2. Le disposizioni di adeguamento del presente Regolamento all'art.9 del D.L. 24/6/2014, n.90 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11/8/2014 n.114, si applicano dal 1° gennaio 2015.